



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO
27021 BEREGUARDO (PV) - VIA CASTELLO,2 Tel. 0382 930863 – Fax 0382 920452
e-mail: pvic82000@istruzione.it – pvic82000@pec.istruzione.it - C.F. 96067240182 - C.M. PVIC82000A

Prot. N.7979 / C14

Beregardo, 17 dicembre 2015

CIG ...Z641638674....

Decreto n. 302 / 2015

CONTRATTO PRESTAZIONE OPERA PROFESSIONALE

INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DELL'I.C. DI BEREGUARDO PER UN ANNO secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

TRA

L' I.C. di Bereguardo (PV) C.F. n. 96067240182 (in seguito indicata anche come Scuola o Committente o Stazione Appaltante) con sede in Bereguardo (PV), via Castello n. 2, nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore, Dott.ssa Maria Grazia Merlina, nata a ...) il ..., C.F. ..., la quale interviene nel presente atto in qualità di rappresentante legale della Scuola, e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto, di seguito indicato anche come "Committente" o "D.S."

E

Il Dott. Fabrizio Scafa nato a ... il ... – c.f. ...P.I. 01645330182 specialista in Medicina del lavoro-, residente a ...) via ... , e cittadino _..., di seguito anche denominato per brevità "Prestatore e/o Incaricato";

PREMESSO

- che l'art.40, co.1, della legge 27 dicembre 1997, n.449 e l'art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 dell'1/2/2001 consentono alle Istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività;
- che non risulta in servizio presso l'Istituto Scolastico personale in possesso dei titoli richiesti dalla normativa vigente per svolgere l'attività di medico Competente;
- che il Progetto P02 - Sicurezza, è finanziato le risorse dei fondi vincolati alla L. 81 sicurezza,
- che l'Istituto ha la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo concernente una prestazione per l'anno scolastico 2013-14 e seg. per 12 mesi , ad un professionista qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dalla Legge, come previsto art. 38 del D.L. 81/2008, per le attività degli artt. 25, 29, 35, e dal 39 al 42 stesso Decreto;
- Vista la determina a contrarre 24/09/2015 n. 5730;

- Visto che è stata indetta una gara per acquisire offerte – procedura ordinaria – con bando del 24/09/2015 n. 5731 pubblicato sull' Albo web .gov della Scuola, dei Comuni del bacino d'utenza e di tutte le Scuole pubbliche della Provincia, che stabiliva le condizioni e l'oggetto dell'incarico;
- che il Dott. Fabrizio Scafa, individuato come esperto, in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;
- Vista l'individuazione del 15/10/2015 n. 6203, avvenuta per comparazione dei titoli e della richiesta economica delle offerte;
- **Visto il D.L. 81/2008 in particolare gli artt. dal 25, 29, 35, dal 38 al 42 e gli artt. 58 e 220**

SI CONVIENE E SI STIPULA

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 1 – RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un contratto di prestazione d'opera professionale, da organizzare in autonomia, consistente nello svolgimento di una attività d'opera professionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.

ART. 2 – OGGETTO E CONDIZIONI DELLA PRESTAZIONE

Assunzione dell'incarico di MEDICO COMPETENTE dell' Istituto Comprensivo di Bereguardo, così composto:

- n. 11 plessi in cinque Comuni (3 plessi a Bereguardo, 3 plessi Marcignago. 2 plessi a Vellezzo Bellini, 2 plessi a Trivulzio, 1 plesso a Trovo): n.5 Scuole dell'Infanzia, n. 4 Scuole Primarie, n. 2 Scuole secondarie di primo grado;
- n. 1 sede dell' I.C. solo uffici;
- n 1.230 c.a. alunni ;
- n 123 docenti in organico di fatto, di cui 30 insegnanti della Scuola dell'Infanzia
- n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
- n. 7 Assistenti Amministrativi;
- n 22/(23) Collaboratori Scolastici in organico di fatto, + il personale Supplente Temporaneo;

L'esperto, presterà la sua opera di Medico Competente di questo Istituto impegnandosi a **sostenere i compiti di cui ai più volte citati D. Lgs. n. 81/2008 e n. 106/2009**, operando in piena sinergia con il Responsabile SPP e il Dirigente Scolastico.

Sono oggetto dell'incarico:

- **adempimenti di cui all'art. 25, con le modalità di cui all'art. 29:**

a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato con il Dirigente Scolastico;

d) consegnare al Dirigente Scolastico, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e fornirgli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;

g) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti ; fornire altresì, a richiesta informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;

i) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

- **le attività previste dall'art. 40 D.L.vgo 81/2008 , al paragrafo 1- Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale;**

- **La sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 41:**

a) visita medica preventiva al fine di valutare le idoneità alle mansioni specifiche;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, di norma una volta l'anno, o con cadenza diversa in relazione ai rischi;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

b) per accertare le eventuali tutele in caso di stato di gravidanza;

c) per accertare le eventuali tutele negli altri casi contemplati dalla normativa vigente.

- **Si richiamano per le eventuali inadempienze e irregolarità le sanzioni di cui agli artt. 58 e 220 D.L.vo 81/2008, e quanto previsto dall'art. 38 stesso D.lgs relativo all'acquisizione di specifiche conoscenze per lo svolgimento delle funzioni di medico competente, comprese le attività di formazione previste, e responsabilità;**

**ART. 3 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL'ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/03
(CODICE PRIVACY)**

Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione dell'espletamento dei compiti previsti dal contratto saranno trattati ai sensi del D. L.vo n° 196/03. La sottoscrizione del contratto implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto.

ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

- La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Prestatore e/o Incaricato, il quale potrà avvalersi di collaborazioni qualificate, senza che questo faccia venire meno o modifichi la titolarità del rapporto del rapporto e la responsabilità personale ad effettuare tutti gli adempimenti previsti dal contratto, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.
- Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartite dall'Istituto, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.

- Gli accertamenti potranno essere effettuati presso l'ambulatorio medico di Borgarello (PV) via Matteotti, 2 (angolo via Pavia). In alternativa presso l'Istituto Comprensivo in locale dedicato idoneo, senza alcun costo aggiuntivo, purché vengano assicurate un minimo di 10 persone.
- Il prestatore, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso l'Istituto.
- in linea con le indicazioni del Ministero, orientate alla dematerializzazione, i documenti prodotti dal medico competente, dovranno essere forniti ove possibile, anche su supporto informatizzato.

ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico avrà durata con decorrenza di 12 mesi dalla data di individuazione seguita da sottoscrizione, e con il raggiungimento del risultato pattuito.

ART. 6 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione professionale di lavoro autonomo viene determinato per tutta la prestazione (12 mesi) in euro 2.000,00 IVA assolta, complessive per le prestazioni, come da preventivo a "pacchetto", comprendenti:

le visite + visitotest per il personale amministrativo da effettuarsi con le cadenze di Legge;

le visite + spirometrie per i CC.SS., da effettuarsi con le cadenze di Legge

l'attività di sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 25 D.lgs. 81/2008, con relazione sanitaria annuale per ASL e RLS, sopralluogo e riunione annuale con RSPP e RLS., comprese nel pacchetto.

Il compenso sarà corrisponderci come segue: al termine della prestazione, previa presentazione delle relative documentazioni contabili (fatture), 30gg fattura, con ritenuta d'acconto se persona fisica;

Le prestazioni esorbitanti il "pacchetto", verranno corrisposte con i massimali: € 40,00 per visita medica, € 20,00 per screening visivo-Visiotest, €2000 per audiometria, € 20,00 per spirometria, € 40,00 per ematourochimici con prelievo venoso, come specificato in preventivo.

- Il compenso dovrà essere erogato con bonifico bancario alla scadenza del contratto, entro 30. giorni successivi alla rendicontazione contabile da parte del prestatore, salvo verifica da parte del D.S. dell'avvenuta regolare e completa esecuzione di quanto pattuito come oggetto del presente contratto.
- Il Prestatore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso.
- Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Prestatore per l'esecuzione dell'incarico.
- Il compenso sarà accreditato sulla BANCA o Conto corrente postale indicato dal prestatore;
- L'Istituto non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza del medesimo con mezzi idonei.

ART. 7 – RECESSO

- Committente e prestatore si riservano il diritto di recedere se non vengono rispettati gli obblighi oggetto del contratto.
- Il contratto potrà essere rescisso in ogni caso di comune accordo con il pagamento delle spese fino al momento della recessione.

ART. 8 – PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

- Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso, compreso i documenti prodotti dal medico Competente nell'esercizio delle sue funzioni, si intendono espressamente di esclusiva proprietà dell'Istituto. Pertanto il prestatore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo se non indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Istituto, e con il consenso di quest'ultimo, salvo assolvimenti di Legge.
- Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo-contabile o i dati personali e/o sensibili di cui il Prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerati riservati e non essere divulgati.
- L'Istituto fa presente che i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse con lo svolgimento delle attività istituzionali ed in particolare per tutti gli adempimenti connessi al fine dell'esecuzione del presente contratto, ai sensi della L.196/2003.

ART. 9 – RESPONSABILITA'

Fatto salvo il contratto di assicurazione in essere al momento delle attività, per le clausole di copertura favorevole, la Scuola non ha l'onere di stipulare apposita polizza assicurativa contro gli infortuni che il prestatore ed i suoi incaricati dovessero subire presso l'Istituto; questi solleva l'Istituto da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento dell'incarico.

Il presente contratto con l' I.C. di Bereguardo (PV) provvede limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura degli infortuni derivanti da responsabilità civile.

Si fa riferimento inoltre, nella loro piena efficacia, agli artt. 2043, 2047 e 2048 del C.C. e all'art. 61 L. 11-07-1980 n. 312.

ART. 10 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi del Codice dei contratti pubblici.... D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, considerate le Determinazioni dell' Avcp nrr. 8 del 18 novembre 2010, 10 del 22 dicembre 2010, e 4 del 7 luglio 2011:

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Pavia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

Il bonifico, o ogni altro mezzo di pagamento idoneo, deve riportare, per ogni transazione effettuata dalla stazione appaltante e da subappaltatori e subcontraenti, il Codice Identificativo di Gara (CIG),

attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante;

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto", così come previsto ex art. 3, numero 8), capoverso 9-bis, L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertita in L. n. 217/2010.

Il Prestatore deve obbligatoriamente ottemperare al punto 3., al fine di poter procedere al pagamento.

ART. 11 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile.

ART. 12 – SPESE DI REGISTRAZIONE

In caso di spese di registrazione del presente contratto, le medesime sono a carico del richiedente.

ART. 13 – TUTELA DATI PERSONALI

L'informativa secondo l'art. 13 è stata data per iscritto all'incaricato contestualmente al contratto.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Pavia (PV).

ART. 15 – PUBBLICITA'

Il presente contratto viene pubblicato al sito web di questa Scuola.

ART. 16 – ACCETTAZIONE

Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente.

Per accettazione e conferma.

IL PRESTATORE e/o INCARICATO
Dott. Fabrizio Scafa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Grazia Merlina

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2, D.lgs. n. 39/1993

Istruttore
DSGA Meazza/am

Informativa ai sensi dell'art.13 - Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali

Secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico Dott. Maria Grazia Merlina in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per espletare le sue funzioni istituzionali e in particolare per gestire il rapporto di lavoro da Lei instaurato con la scuola, deve acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, inclusi quei dati che il D.lgs 196/2003 definisce "dati sensibili e giudiziari".

Ai sensi del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006, che ha individuato i dati sensibili e giudiziari che le amministrazioni scolastiche sono autorizzate a trattare, indicando anche le operazioni ordinarie che i diversi titolari devono necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, Vi informiamo che, per le esigenze di gestione sopra indicate, possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati sensibili e giudiziari:

dati di carattere giudiziario al fine di valutare il possesso dei requisiti di ammissione al pubblico impiego e per l'adozione dei provvedimenti amministrativo contabili connessi a vicende giudiziarie che coinvolgono l'interessato;

La informiamo inoltre che il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità:

elaborazione, liquidazione e corresponsione della retribuzione, degli emolumenti, dei compensi dovuti e relativa contabilizzazione;

adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di previdenza e assistenza anche integrativa e complementare, di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa;

tutela dei diritti in sede giudiziaria.

Le forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni:

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti;

I Suoi dati personali verranno trattati anche con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati con le modalità e le cautele previste dal predetto Decreto e conservati per il tempo necessario all'espletamento delle attività istituzionali e amministrative riferibili alle predette finalità;

Sono adottate dalla scuola le misure minime per la sicurezza dei dati personali previste dal Decreto;

Il titolare del trattamento è il dirigente scolastico Dott. Maria Grazia Merlina;

Gli incaricati al trattamento sono gli assistenti amministrativi espressamente autorizzati all'assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi di legge, ed edotti dei vincoli imposti dal D.lgs n. 196/2003;

I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all'istituzione scolastica per fini funzionali:

Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 445/2000;

Organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 626/1994)

Organi di controllo (Corte dei Conti e MEF): al fine del controllo di legittimità e annotazione della spesa dei provvedimenti di stato giuridico ed economico del personale ex Legge n. 20/94 e D.P.R. 20 febbraio 1998, n.38;

Agenzia delle Entrate: ai fini degli obblighi fiscali del personale ex Legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia;

Alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l'esercizio dell'azione di giustizia;

Ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza.

Le ricordiamo infine:

che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e il consenso non è richiesto per i soggetti pubblici e quando il trattamento è previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

che, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 196/2003, in alcuni casi il trattamento può essere effettuato anche senza il consenso dell'interessato;

che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 196/2003 .

In allegato alla presente informativa sono riportati gli articoli 7 e 24 del D.lgs 196/2003

Il sottoscritto _____

Dichiara di aver ricevuto l'informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del

D.Lgs. 196/2003, compresi gli articoli citati del D.Lgs. 196/2003

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
 - a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
 - b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
 - c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
 - d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
 - e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
 - f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo

strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;

h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;

i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.

.....